

Publicato il 04/05/2017

**N. 05215/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08630/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8630 del 2016, proposto da:

, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Franchina C.F. FRNDNL80H30F158X, Mariagrazia Liotta C.F. LTTMGR84T61A089Y, con domicilio eletto presso Alessandra Testuzza in Roma, via di Ripetta n. 22;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Giuseppe Colombo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

buona scuola - d.m. 106 del 23.02.2016 - (medie superiori);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- la presente decisione viene emanata nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo e, a tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte;
- i ricorrenti, insegnanti tecnico pratici, lamentano l'illegittimità della loro esclusione dalla partecipazione al concorso indetto con d.d.g. M.I.U.R. n. 105 del 2016 per il mancato possesso del titolo abilitativo;
- prima dell'approvazione della graduatoria di un concorso pubblico non sono configurabili controinteressati in senso tecnico in quanto, in tale fase del procedimento concorsuale, non si identificano situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la propria esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso;
- nella fattispecie nessuna delle parti ha rilevato che le graduatorie del concorso di cui trattasi e con specifico riferimento alle singole classi concorsuali interessate sono già state redatte;

- nel merito valgono le considerazioni esposte dal Consiglio di stato nella ordinanza n.1836 del 2016, laddove si riconosce la fondatezza della censura di cui al ricorso in trattazione;
- l'accoglimento è, naturalmente, nel senso che gli insegnanti tecnico pratici possono partecipare al concorso di cui trattasi esclusivamente con specifico riferimento alle singole classi concorsuali inerenti gli insegnamenti tecnico pratici e rispetto alle quali classi i ricorrenti sono in possesso dello specifico titolo richiesto dalla legge con riguardo alla singola classe concorsuale;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla nei medesimi sensi gli atti impugnati.

Condanna il M.I.U.R. al pagamento in favore dei ricorrenti in solido tra di loro delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO